

AGEVOLAZIONI

La prevalenza negli acquisti della Srl esclude l'accesso al forfettario

di **Fabio Garrini**

Quando la società partecipata effettua una significativa quantità di acquisti da un socio, quest'ultimo vede preclusa la possibilità di **accedere al regime forfettario**; questo è il chiarimento principale contenuto nella [risposta all'istanza di interpello n. 398 di ieri](#), 8 ottobre.

Il controllo della Srl innesca la **causa di esclusione** ai fini dell'applicazione del regime agevolato ex **L. 190/2014**; tale controllo deve essere analizzato anche in termini di **rapporti economici tra socio e società**, in relazione ai **particolari vincoli contrattuali** intercorrenti tra i due soggetti.

Il controllo delle Srl

La nuova definizione, introdotta dal 2019, della **causa di esclusione** relativa al possesso di partecipazioni in Srl ([articolo 1, comma 57, lett. d, L. 190/2014](#)), è nella sua logica ben nota e pregiudica la possibilità di applicare il regime forfettario al contribuente, quando **contemporaneamente sia esercitato il controllo nella Srl e questa svolga attività riconducibile a quella esercitata dal socio** (quest'ultimo requisito va valutato in termini di **inclusione dei codici attività** di socio e società nella **medesima sezione Ateco**, nonché per il fatto che il socio fatturi alla società, la quale si **deduce il costo evidenziato nella fattura ricevuta**).

Proprio sul tema del **controllo** si stanno susseguendo ripetuti chiarimenti (non sempre univoci) da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Il controllo, normalmente, si manifesta tramite la **maggioranza dei voti in assemblea ordinaria**, ma può essere integrato anche nel caso in cui vi sia una **influenza dominante** (in particolare, quando la partecipazione è nella misura del **50%**), mentre pare di potersi escludere l'esistenza di un controllo quando la percentuale di partecipazione sia **inferiore alla suddetta percentuale** (per approfondimenti sul punto si rinvia al precedente contributo "[Regime forfettario precluso con partecipazione al 50% in Srl](#)").

Così pure è scontato che il controllo vada verificato tenendo in considerazione le quote di partecipazione detenute dai **familiari** del socio.

Poco chiaro è invece come si possa verificare, per l'esame che stiamo conducendo, un controllo per **influenza dominante di altro soggetto "in virtù di particolari vincoli contrattuali"** ai sensi dell'[articolo 2359, comma 1, n. 3\), cod. civ.](#)

Anzi, sul punto si è avuto modo di leggere posizione davvero singolari, quale quella proposta dall'Agenzia delle Entrate nella [risposta all'istanza di interpello n. 334 del 08.08.2019](#): *"Tuttavia, l'istante ha precisato che potrebbero essere presenti nell'anno rapporti economici tra lo stesso e la società di cui è socio di cui si tratta (in particolare, prospetta di **fatturare una percentuale che potrebbe essere fino al 50% dell'intero fatturato annuo**). Al riguardo si osserva che **non è da escludere che nel caso in esame possa essere integrato il controllo di fatto**, qualora l'istante ponga in essere il comportamento prospettato, circostanza comunque che richiede un esame fattuale che esula dalle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di interpello".*

Pur notando l'utilizzo dei condizionali, non si capisce che tipo di **particolari vincoli contrattuali** possano esservi quando il socio fattura, addirittura anche il 100%, **nei confronti della società**, quando tali acquisti sono **modesti in relazione all'ammontare complessivo degli acquisti**; quello richiamato pare un **parametro del tutto irrilevante** ai fini di tale indagine.

Sul punto contribuisce a far chiarezza la [risposta all'istanza di interpello n. 398 del 08.10.2019](#) in commento, nell'ambito della quale la **verifica della significatività dei rapporti contrattuali viene spostata in capo alla società partecipata**: *"Tuttavia, qualora siano presenti nell'anno 2019 rapporti economici tra lo stesso e la società di cui è socio (da cui emerge, a mero titolo esemplificativo, che **l'istante è l'unico o il principale fornitore della società**, ad esempio attraverso un confronto tra il fatturato dell'istante e la totalità degli acquisti per servizi da parte della società di cui è socio), **non è da escludere che possa essere integrato il controllo di fatto dell'istante sulla società di cui è socio**".*

Quindi, in sintesi, non rileva il fatto che il socio fatturi principalmente (o anche esclusivamente) alla società partecipata, ma, piuttosto, **quanto questo fatturato pesa in capo a tale società, in relazione al totale degli acquisti**.

Inoltre, va osservato, tale prevalenza degli acquisti non è di per sé sufficiente a far scattare la causa di esclusione, ma, al contrario, è da considerarsi **esclusivamente come una spia**, un elemento segnalazione di un possibile controllo ex [articolo 2359, comma 1, n. 3\), cod. civ.](#), che comunque andrebbe indagato e ponderato nei fatti, sulla base della **complessiva situazione della società**.

Quindi, va detto, **nessun automatismo** nell'esclusione del socio (l'Agenzia utilizza giustamente il condizionale anche in questo caso), sotto il profilo del controllo, anche nel caso in cui il suo fatturato sia **interamente indirizzato nei confronti della società partecipata**.

Certamente, al ricorrere di tale situazione, il socio dovrebbe valutare **con più cautela** la propria posizione.

